

	Istituto Comprensivo “Cinque Martiri di Gerace” SCUOLA DELL'INFANZIA — SCUOLA PRIMARIA — SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E A INDIRIZZO MUSICALE Sede Legale: Via Castello — 89040 Gerace (RC) Tel.: 0964 356007 — 0964 356008 Email: rcic81600a@istruzione.it PEC: rcic81600a@pec.istruzione.it Sito WEB: https://www.cinquemartiridigerace.edu.it C.F.: 90011510808 – C.M.: RCIC81600A – C.U.: UF2Q7R	 
---	---	--

Prot. n. v. E-signature

Circ. 05/IDV/VG

Gerace, 01.09.2026

Al personale docente a T.D.

Oggetto: Fruizione delle ferie e delle giornate di riposo del personale docente a tempo determinato – anno scolastico 2026/2027 – disciplina applicabile, periodi di fruizione, modalità di richiesta, comunicazioni dell'Istituto e criteri per l'eventuale indennità sostitutiva

La presente circolare disciplina, per l'anno scolastico 2026/2027, la fruizione delle ferie e delle giornate di riposo del personale docente a tempo determinato, tenuto conto:

- del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione in materia di ferie dei docenti a tempo determinato;
- del calendario scolastico della Regione Calabria per l'anno scolastico 2026/2027;
- delle indicazioni amministrative dell'Ufficio scolastico in materia di gestione delle ferie e di onere probatorio dell'Amministrazione;
- della modifica dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 introdotta dal decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, la cui applicazione, per espressa previsione del decreto, riguarda il periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non presente nei documenti allegati.

1. Ambito di applicazione

La presente circolare si applica al personale docente a tempo determinato in servizio presso l'Istituto e, in particolare:

- supplenti brevi e saltuari;
- docenti con contratto fino al termine delle lezioni;
- docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche;
- docenti con contratto annuale, per quanto compatibile con la diversa durata del rapporto

2. Principi generali

Le ferie costituiscono diritto irrinunciabile e devono essere fruite nei periodi consentiti dall'ordinamento.

Per il personale docente a tempo determinato rilevano, ai fini della fruizione e dell'eventuale monetizzazione, due distinti periodi:

1. i periodi di sospensione delle lezioni compresi tra l'inizio e il termine delle stesse;

2. il periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.

Per il primo periodo, la fruizione è consentita ex lege nei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale, senza necessità di apposito avviso individuale del dirigente scolastico.

Per il secondo periodo, non opera alcun automatismo di collocazione in ferie; la perdita del diritto all'indennità sostitutiva presuppone che l'Amministrazione abbia previamente invitato formalmente il dipendente a fruire delle ferie residue, con espresso avvertimento delle conseguenze della mancata fruizione.

Resta fermo che il D.L. n. 144/2026 ha rafforzato, sul piano generale, il dovere del datore di lavoro di garantire al personale la concreta possibilità di fruire delle ferie e l'onere probatorio relativo all'informazione, all'invito formale e all'avvertimento sulle conseguenze della mancata fruizione.

3. Calendario scolastico regionale Calabria 2026/2027

Per l'anno scolastico 2026/2027, nel territorio della Regione Calabria:

- l'inizio delle lezioni è fissato al **15 settembre 2026**;
- il termine delle lezioni è fissato all'**8 giugno 2027**;
- per la scuola dell'infanzia il termine è fissato al **30 giugno 2027**.

Le attività didattiche non si effettuano, oltre che nei giorni di festività nazionali e nel giorno del Santo Patrono, nei seguenti giorni e periodi:

- lunedì **2 novembre 2026**;
- lunedì **7 dicembre 2026**;
- da mercoledì **23 dicembre 2026** a mercoledì **6 gennaio 2027**;
- da giovedì **25 marzo 2027** a martedì **30 marzo 2027**.

Eventuali adattamenti del calendario scolastico d'istituto, deliberati dagli organi collegiali, saranno considerati ai fini applicativi della presente disciplina previa formale comunicazione interna, nei limiti consentiti dal decreto regionale.

4. Regime applicabile ai periodi di sospensione delle lezioni tra l'inizio e il termine delle stesse

Con riferimento ai periodi di sospensione delle lezioni ricadenti tra il 15 settembre 2026 e l'8 giugno 2027:

1. il personale docente a tempo determinato è tenuto a considerare tali periodi come ordinari periodi di possibile fruizione delle ferie;
2. ai fini del principio enunciato dalla Corte di Cassazione, non è necessario uno specifico avviso individuale del dirigente scolastico per ciascun singolo periodo di sospensione;
3. i relativi giorni rilevano, ai fini dell'eventuale indennità sostitutiva, come giorni in cui la fruizione delle ferie era consentita ex lege e sono detratti dal monte ferie spettante nei limiti indicati dal principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione;
4. in coerenza con le indicazioni organizzative successivamente richiamate dall'Ufficio scolastico, l'Istituto provvede comunque a trasmettere, fin dall'inizio dell'anno scolastico, una comunicazione generale al personale interessato, richiamando i periodi di sospensione e invitando alla programmazione della fruizione delle ferie.

5. Regime applicabile al periodo dal termine delle lezioni al 30 giugno 2027

Con riferimento al periodo compreso tra l'8 giugno 2027 e il 30 giugno 2027:

1. il docente a tempo determinato non è automaticamente collocato in ferie;
2. tale periodo è normalmente destinato a scrutini, esami, attività valutative e ulteriori attività funzionali all'insegnamento;
3. l'Istituto, previa verifica del residuo ferie maturato e della compatibilità con gli impegni di servizio, trasmetterà al personale interessato una comunicazione individuale formale contenente:
 - il numero dei giorni di ferie residui;
 - i giorni compatibili con il servizio nei quali è possibile fruirne;
 - l'invito a presentare la relativa domanda entro il termine indicato;
 - l'espresso avvertimento che, in caso di mancata fruizione senza giustificato impedimento, il diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva potrà andare perduto nei limiti della disciplina vigente;
4. in mancanza di tale avviso individuale, l'Amministrazione non potrà opporre automaticamente la perdita del diritto all'indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti ricadenti in tale periodo.

6. Monte ferie spettante

Il numero dei giorni di ferie spettanti al personale docente a tempo determinato è proporzionale al servizio effettivamente prestato.

Ai fini della quantificazione:

- il personale con anzianità fino a tre anni matura, in via ordinaria, **30 giorni annui**, comprensivi delle due giornate previste dalla legge n. 937/1977;
- il personale con anzianità superiore matura **32 giorni annui**, sempre comprensivi delle medesime due giornate.

Per il personale a tempo determinato il computo avviene in proporzione alla durata del contratto.

7. Giornate di riposo e festività soppresse

Si applica analoga disciplina alle giornate di riposo di cui alla legge n. 937/1977.

In particolare:

- le due giornate aggiuntive seguono il regime ordinario delle ferie, essendo già comprese nel relativo monte;
- le quattro giornate di riposo devono essere fruite entro il termine dell'anno scolastico e comunque entro la scadenza dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico, secondo regime sostanzialmente analogo a quello delle ferie.

8. Modalità di richiesta

Il personale docente a tempo determinato dovrà attenersi alle seguenti modalità operative:

1. presentazione di istanza formale tramite i canali ordinariamente utilizzati dall'Istituto;

2. indicazione chiara del periodo richiesto;
3. verifica preventiva dell'assenza di impegni collegiali, scrutini, esami, attività valutative o altri obblighi di servizio;
4. per il periodo successivo al termine delle lezioni e fino al 30 giugno, presentazione dell'istanza in riscontro alla comunicazione individuale dell'Istituto, entro il termine nella stessa indicato.

L'assenza per ferie si intende autorizzata solo a seguito della presa d'atto/autorizzazione secondo le procedure interne dell'Istituto.

9. Conseguenze della mancata fruizione

9.1. Periodi di sospensione delle lezioni tra inizio e fine lezioni

I giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario scolastico regionale rilevano, ai fini legali, come giorni in cui il docente poteva fruire delle ferie; pertanto, nella determinazione dell'eventuale indennità sostitutiva saranno detratti dal monte ferie spettante nei limiti del principio affermato dalla Corte di Cassazione.

9.2. Periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno

La perdita del diritto alla monetizzazione presuppone che il docente sia stato previamente messo in condizione di fruire delle ferie mediante avviso individuale, tempestivo, formale e specifico, con espresso avvertimento delle conseguenze della mancata fruizione.

10. Indennità sostitutiva

L'indennità sostitutiva delle ferie non godute può essere riconosciuta alla cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti risultanti dalla disciplina vigente e dalle relative decorrenze temporali.

Per il personale docente supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche:

- essa spetta nei limiti della differenza tra i giorni spettanti e i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ricadenti tra l'inizio e la fine delle lezioni;
- per il periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, rileva l'eventuale assolvimento o mancato assolvimento dell'onere di avviso datoriale;
- resta ferma, per il periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 144/2026, l'applicazione della disciplina ivi prevista, per quanto compatibile e salvo eventuali modifiche introdotte in sede di conversione, non risultanti dai documenti allegati.

11. Obblighi dell'Istituzione scolastica

L'Istituto provvederà a:

1. pubblicare la presente circolare all'albo interno e sul sito istituzionale;
2. dare evidenza dei periodi di sospensione delle lezioni risultanti dal calendario scolastico regionale e degli eventuali adattamenti formalmente deliberati;
3. trasmettere al personale docente a tempo determinato una comunicazione generale di inizio anno per richiamare la disciplina della fruizione delle ferie e invitare alla programmazione nei periodi consentiti;
4. monitorare il residuo ferie maturato dal personale interessato;

5. trasmettere, per il periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, apposita comunicazione individuale ai docenti interessati;
6. conservare agli atti la documentazione comprovante le comunicazioni effettuate, le istanze ricevute e gli eventuali mancati riscontri, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'Amministrazione.

12. Disposizioni finali

La presente circolare sostituisce ogni diversa indicazione interna incompatibile con essa.

Per quanto non espressamente disciplinato, restano fermi:

- la normativa di legge vigente;
- il contratto collettivo applicabile;
- il calendario scolastico regionale;
- le ulteriori disposizioni organizzative interne coerenti con i principi sopra richiamati.

La presente disciplina è adottata sulla base della documentazione disponibile alla data odierna; resta ferma l'applicazione di eventuali sopravvenienze normative e, in particolare, delle eventuali modifiche introdotte in sede di conversione del d.l. 144/2026, non risultanti dai documenti allegati.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

D.ssa Daniela Vincenza Iacopino

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*